

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

P A R T E I I

Esercizio dell'attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000

L'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

- 1. VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- 2. VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- 3. VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;
- 4. VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. VISTA** la Direttiva 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la *conservazione degli uccelli selvatici*;
- 6. VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali , o della flora e fauna selvatiche*;
- 7. VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- 8. VISTO** la Direttiva 01/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*;
- 9. VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente);

10. CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 147/2009/CE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la *Rete Natura 2000* costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* e *Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)* o *Zone Speciali di Conservazione (ZSC)* con l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat, e la conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

11. CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° **204** Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° **15** Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° **14** aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di **233** aree, e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010) ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

12. VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*;

13. CONSIDERATO che le funzioni, ulteriori rispetto alla *differentiazione* della destinazione del territorio, assegnate al Piano Faunistico Venatorio avente validità pluriennale sono:

- individuare l'allocatione di oasi di protezione (art. 10, comma 8, lett. a, L.n. 157/1992), di zone di ripopolamento e cattura (art. 10, comma 8, lett. b, L.n. 157/1992), di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica (art. 10, comma 8, lett. c–d, L.n. 157/1992), di zone per l'addestramento e le gare per cani da caccia (art. 10, comma 8, lett. e, L.n. 157/1992);

- determinare i criteri di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alla produzione agricola (art. 10, comma 8, lett. f, L.n. 157/1992), oltre che i criteri per la corresponsione di incentivi a proprietari e conduttori di fondi rustici che si impegnano a tutelare gli habitat e a invrementare la fauna selvatica;

- individuare le zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi (art. 10, comma 8, lett. h, L. n. 157/1992).

- individuare i territori ove costituire aziende faunistico venatorie, agro venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 10, co. 12, L.n. 157/1992).

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. n. 33/1997 il Piano può prevedere divieti, ovviamente di carattere diverso rispetto a quelli ex artt. 21, L.n. 157/1992 e 21, L.R. n. 33/1997, quali, ad esempio, il divieto di rovescio del terreno agrario in determinati periodi dell'anno, di tranciatura dei foraggi nei periodi di riproduzione delle specie selvatiche terricole, di incenerimento delle stoppie, di uso di diserbanti letali per la fauna selvatica, ecc..

Infine, ai sensi dell'art. 15 comma 4, lett. a) della stessa L.R. n. 33/1997 il Piano può determinare i criteri e gli interventi per il ripopolamento della fauna selvatica la cui presenza in Sicilia si sia rarefatta;

14. RITENUTO, pertanto, che il Piano Faunistico Venatorio **non pianifica l'attività venatoria** la quale, invece, attraverso il *Calendario Venatorio* è disciplinata: **in via tassativa**, dagli artt. 12, 13, 18, 21, 30, 31, 32, L.n. 157/1992 per ciò che riguarda *le concessioni, le autorizzazioni, le forme, i mezzi, gli ausiliari, i periodi, i giorni, le ore, le specie, i modi, i luoghi, i divieti, le sanzioni* (sotto questo aspetto il Calendario Venatorio svolge mere funzioni *divulgative/informative* dei vari precetti legali); **in via discrezionale** dagli artt. 19, co. 1/bis, e 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 per ciò che riguarda *la preapertura e il piano di abbattimento* di cui all'allegato "A" al presente decreto; **in via eccezionale** dall'art. 19, co. 1, L. n. 157/1992 e dall'art. 18, co. 4, L.R. n. 33/1997;

14.1 RITENUTO che, se eventuali divieti inerenti l'attività venatoria (come ad esempio il divieto di caccia in prossimità dei valichi montani) sono stati posti all'interno di un piano faunistico, ciò è da ritenersi causato da un mero errore sistematico di collocazione del divieto medesimo, essendo i divieti che possono trovare collocazione all'interno di un Piano di altra natura e precisamente quelli di cui al precedente punto 13 penultimo periodo.

Questo, anche perché i divieti all'attività venatoria ulteriori rispetto a quelli legali trovano collocazione sistematica nei specifici piani di gestione degli AA.TT.CC. di cui all'art. 23, co. 4, lett. a), L.R. n. 33/1997 (sul punto vedasi gli all. A e B che fungono anche da piani di gestione là dove per ogni A.T.C. sono elencate le aree dove è possibile utilizzare il furetto, gli AA.TT.CC. dove l'uso del furetto è assolutamente vietato, gli AA.TT.CC. dove è vietato l'uso del falco, gli AA.TT.CC. in cui è vietato cacciare determinate specie di uccelli, ecc. ecc.);

15. RITENUTO, dunque, che il Piano Faunistico Venatorio **individua azioni, misure e criteri GESTIONALI di cui al punto 13 i quali unitamente agli interventi ex art. 14, co. 11, L. n. 157/1992 tendono a migliorare le condizioni ambientali necessarie al rifugio, alla sosta, alla riproduzione della fauna selvatica** (v. sul punto "*Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria*" a suo tempo redatto dall'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 10, co. 11, L.n. 157/1992); che tali azioni, misure, criteri e interventi come sopra finalizzati possono avere incidenza significativa su componenti ambientali diversi dalla fauna selvatica e che, pertanto, devono essere assoggettati a **valutazione d'incidenza**;

16. RITENUTO, per quanto detto, che le procedure valutative ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 357/1997 riguardano *azioni, misure, criteri e interventi* a **contenuto pianificatorio/gestionale** estranei alle funzioni assegnate al Calendario Venatorio sopra riportate (cfr. TAR Piemonte, sez. II, ord. n. 691/2010; TAR Marche, sez. I, ord. 624/2010; TAR Emilia Romagna, sez. II, ord. n. 436/2012);

17. OSSERVATO fra l'altro, a titolo d'esempio, come si è proceduto nella regione Lazio dove la Direzione Agricoltura ha inviato alla Direzione Regionale Ambiente una nota formale prot. n.

321271/DA/10/22 del 19.07.2011 avente ad oggetto: “*Valutazione di incidenza Calendario Venatorio Regionale stagione venatoria 2011-2012*” al fine di conoscere l’orientamento della Struttura tecnica competente. La Direzione Regionale Ambiente con nota prot. n. 343712 del 04.08.2011 così si esprimeva: “Visto che l’ISPRA... non esprime parere ma chiede una valutazione di opportunità circa la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza il calendario venatorio questa Direzione non lo ritiene opportuno ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente”;

18. RITENUTO, pertanto, di non dovere sottoporre il Calendario Venatorio a valutazione d’incidenza, la quale si tradurrebbe in un aggravamento del procedimento amministrativo vietato dall’art. 1, co. 2, L.n. 241/1990. Ciò, nonostante non sia stata effettuata la valutazione d’incidenza del precedente Piano Faunistico Venatorio, né sia stata completata la procedura VAS relativa al Piano Faunistico Venatorio 2011/16. I due provvedimenti, infatti, ***non sono immediatamente connessi tra loro, svolgono funzioni diverse e hanno diversa natura*** (il Calendario Venatorio ha origine dal regime della c.d. *caccia controllata* ex L. 968/1977 e precedenti, mentre il Piano Faunistico Venatorio ha origine dal regime della c.d. *caccia programmata* ex L. 157/1992). In altre parole, il Piano Faunistico Venatorio non costituisce necessariamente il presupposto giuridico del Calendario Venatorio, e il suo venir meno comporta solo il venir meno della differenziazione della destinazione del territorio e di quelle prescrizioni e azioni utili alla gestione faunistica che in esso sono previste, con la conseguenziale retrogressione dell’attività venatoria al regime della c.d. *caccia controllata*. Illuminante sul punto è C.d.S., sez. VI, sent. 10 maggio 2011 n. 2755, punto 17, là dove è dato leggere “ ***ove il Collegio annullasse ex tunc ovvero anche ex nunc il piano in ragione della mancata attivazione della V.A.S. sarebbero travolte tutte le [sue] prescrizioni, con la gravissima e paradossale conseguenza di privare il territorio pugliese di qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni*** [leggesi destinazione differenziata del territorio, divieti di natura gestionale quali lo sfalcio in determinati periodi dell’anno, l’uso di pesticidi, la bruciatura delle stoppie, ecc.] ***di tutela sostanziali contenute nel piano già approvato***”. Si comprende bene, quindi, ***che non venendo meno a seguito dell’annullamento del piano il diritto di caccia***, al fine di evitare la retrogressione di regime giuridico, il C.d.S. ha dovuto innovare profondamente la giurisprudenza amministrativa circa gli effetti temporali dell’annullamento medesimo. Infatti, se l’annullamento ex tunc avesse soddisfatto gli interessi delle associazioni ambientaliste a seguito del venir meno a cascata o per connessione del Calendario Venatorio, tale innovazione non sarebbe stata necessaria. Non solo, ma se per assurdo si volesse ritenere che al venir meno di un Piano Faunistico venga meno per connessione anche il Calendario Venatorio, per quanto detto al punto 48 della Parte I gli effetti sarebbero ancora più devastanti sotto il profilo protezionistico stante che entrerebbe a regime il Calendario Venatorio statale il quale non contiene i limiti specifici posti nel Calendario Venatorio locale;

19. CONSIDERATO che gli *Enti gestori* dei siti della Rete Natura 2000 hanno adottato per ciascun sito, in conformità alle linee guida di cui all’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 357/1997, il relativo ***piano di gestione***; che il piano di gestione si pone come strumento operativo di regolamentazione dell’uso del territorio ***individuato dall’art. 4, co. 2, D.P.R. n. 357/1997 per la migliore conservazione del sito in quanto tiene conto delle prevedibili azioni umane, compresa, dunque, la caccia, che all’interno del sito potrebbero, anche solo potenzialmente, minacciare le specie e/o gli habitat per***

la cui protezione il sito stesso è stato elaborato; che là dove ritenuto necessario il piano di gestione ha previsto stringenti e specifiche misure di conservazione ex art. 10, co. 2, D.P.R. n. 357/1997 ulteriori rispetto a quelle generali previste nel calendario venatorio e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; che tali misure, al fine di rendere il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari di fauna selvatica compatibile con il mantenimento delle diverse specie in uno stato di conservazione soddisfacente, hanno portato persino al divieto di caccia ad ogni specie, ad eccezione del Coniglio selvatico (v. piano di gestione Bosco di Santo Pietro, ITA 070005);

20. PRESO ATTO che i ***Piani di gestione*** predisposti e proposti dagli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 **sono stati già approvati** dall'ARTA ***unitamente alle misure di conservazione particolari in essi previste*** (piani ed elaborati sono disponibili presso l'Ente gestore del sito, nonché presso il Servizio 6, Protezione Patrimonio Naturale del Dipartimento Reg.le Territorio e Ambiente dell'ARTA);

21. CONSIDERATO *che nell'ipotesi in cui l'Ente gestore del sito non abbia ritenuto necessario predisporre uno specifico piano di abbattimento all'interno del piano di gestione, il prelievo di fauna selvatica nel sito è comunque assoggettato ai limiti generali di capi giornalieri e stagionali abbattibili di cui all'allegato A della Parte I del presente Calendario Venatorio: limiti generali uniformati al parere dell'ISPRA;*

22. CONSIDERATO che sino ad oggi, avuti come parametro i piani di gestione dei siti Natura 2000, non è stato prodotto da alcun Ente gestore dei siti stessi un rapporto che mettesse in evidenza l'incidenza significativa derivante dalle azioni, misure, criteri fissati nei precedenti piani faunistici la cui esecuzione ha portato alla costituzione di Oasi di protezione, di Zone di Ripopolamento e Cattura, di zone cinologiche, di Aziende Faunistico Venatorie, di Aziende Agro Venatorie, di operazioni di ripopolamento, di controlli di fauna, ecc; che, comunque, la presenza di detti istituti faunistici sparsi sul territorio dovrà, in seno al procedimento VAS relativo al redigendo Piano Faunistico Venatorio 2011/16, essere presa in considerazione avute a mente le esigenze di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 rappresentate nei rispettivi piani di gestione;

23. CONSIDERATO **che in base all'elenco di cui all'all. II della Direttiva habitat n. 92/43/CEE, ad eccezione di alcune specie di Chiroterri (specie notturne), nessuna delle specie animali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) è presente in Sicilia;** che, pertanto, la istituzione dei S.I.C. o Z.S.C. in Sicilia si è resa necessaria *fondamentalmente per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora, dei rettili, degli anfibi, dei pesci, degli invertebrati;*

24. CONSIDERATO che le azioni, le misure, i criteri tipici previsti nel Piano Faunistico Venatorio 2011/16 il cui procedimento di attuazione è in fase di completamento debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza stante che la eventuale costituzione di nuove oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di zone cinologiche, o nuove immissione, reimmissione e ripopolamenti di fauna selvatica possono avere incidenza significativa soprattutto nei confronti di determinati habitat, piante, fiori, presenti nei S.I.C. o Z.S.C.;

25. RITENUTO che alcune azioni tipiche previste nel Piano Faunistico Venatorio di cui sopra, come, ad esempio, la costituzione di nuove zone cinologiche con o senza sparo, di aziende agro vanatorie, ecc. possono avere incidenza significativa nei confronti delle popolazioni di uccelli presenti nelle Z.P.S.;

26. RITENUTO che l'apposizione di un generale divieto assoluto di caccia all'interno dei siti della Rete Natura 2000 non si rende necessario e non è giustificabile anche alla luce della percentuale di SASP regionale già destinata a protezione;

27. CONSIDERATO che i siti della Rete Natura 2000 non rientrano nella nozione giuridica di aree protette (cfr. C.d.S., sent. n. 2885/2012);

27.1 RITENUTO che l'apposizione di un divieto assoluto di caccia *unitamente alle misure già in atto di conservazione, protezione, gestione del sito configurerebbero, di fatto, la costituzione di un'area protetta ex artt. 1, co. 4, L.n. 394/1991 e 10, co. 4, L.n. 157/1992* eludendo, però, i procedimenti di costituzione di tali aree soprattutto con riferimento alle procedure di partecipazione pubblica ex artt. 16, co. 1-2-3 L.R. n. 33/1997 e 28, L.R. n. 98/1981;

28. CONSIDERATO *che l'apposizione del divieto assoluto di caccia all'interno dei siti della Rete Natura 2000 non previsto nei rispettivi Piani di gestione definiti dagli Enti gestori e già approvati dall'ARTA potrebbe cagionare, a causa dell'incontrollato aumento delle popolazioni di fauna selvatica che ne deriverebbe, soprattutto conigli e suidi, danni agli ulteriori componenti ambientali per la quale conservazione il sito è stato individuato o istituito* (v., ad es., piano di gestione Santo Pietro, ITA 070005 ove è previsto un divieto assoluto di caccia, ad eccezione del coniglio selvatico il conseguenziale aumento della cui popolazione, si legge nell'apposito piano di gestione, causerebbe danni alla vegetazione protetta del luogo);

29. CONSIDERATO *che le procedure valutative ancora in corso riguardano le azioni di cui all'art. 10, comma 8 e ss. L. 157/1992 previste nel Piano Faunistico Venatorio 2011/16 non potendosi, ovviamente, sottoporre a valutazione d'incidenza il Piano di gestione ed eventualmente quello di abbattimento specificatamente definiti dall'Ente gestore in funzione delle caratteristiche ambientali e faunistiche del sito e già approvati dall'ARTA;*

30. CONSIDERATO che le valutazioni ambientali di cui all'all. G al D.P.R. n. 357/1997, per quanto qui ci occupa, riguardano l'impatto che le azioni, le misure, i criteri fissati nel piano faunistico venatorio possono determinare sulle risorse naturali, nonché la produzione di rifiuti e di inquinamento derivanti dall'attività venatoria;

31. CONSIDERATO che ogni azione, misura e criterio di costituzione di istituti faunistici previsti nel Piano Faunistico Venatorio 2006/11, per quanto disposto successivamente, è sospesa sino al completamento della procedura VAS relativa al Piano 2011/16; che il possibile inquinamento dell'ambiente naturale deriverebbe, stando al tema che qui ci occupa, dal piombo delle cartucce da

caccia utilizzate in prossimità di aree umide; che la produzione di rifiuti riguarda i bossoli delle cartucce da caccia;

32. CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui i *piani di gestione* dei singoli siti non avessero previsto il divieto rivolto ai cacciatori di utilizzo di munizione di piombo in prossimità di superfici umide, tuttavia, ad evitare fenomeni di saturnismo, tale divieto all'interno dei siti è stato apposto in via generale attraverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; che nell'ipotesi in cui i *piani di gestione* dei singoli siti non avessero previsto l'obbligo rivolto ai cacciatori di raccolta dei bossoli vuoti, tuttavia, ai sensi dell'art. 13, co. 3, L.n. 157/1992, gli stessi devono essere recuperati e non lasciati sul luogo di caccia;

33. RITENUTO, in definitiva, che l'attività venatoria all'interno dei siti natura 2000, qualora non sussistano ulteriori divieti di caccia, può essere autorizzata stante che ogni misura e/o azione tipica prevista nel Piano Faunistico Venatorio non interessa la pura attività predatoria del cacciatore la quale è disciplinata da norme racchiuse nel calendario venatorio e soprattutto nel piano di gestione del singolo sito; che l'istituzione di ogni nuovo istituto faunistico, nonché le azioni, misure e criteri tipici del Piano Faunistico Venatorio i quali possono avere incidenza significativa, per quanto in appresso, sono sospesi sino al completamento della procedura VAS; che gli specifici piani di gestione dei singoli siti sono stati approvati; che a parte alcune specie di Chiroteri nessuna delle specie animali di cui all'all. II alla Direttiva habitat n. 43/92/CEE è presente nell'isola.; che la maggior parte delle Z.P.S. riguardano l'avifauna acquatica e giacciono in aree assolutamente protette; che, pertanto, **nessun danno può essere arrecato né agli ecosistemi, né alla fauna aviatica dall'attività venatoria;**

D E C R E T A

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2 Salvo ulteriori divieti previsti nei rispettivi *piani di gestione*, nei S.I.C. o Z.S.C. è comunque vietato utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di queste;

ART. 3 Salvo ulteriori divieti previsti nei rispettivi *piani di gestione*, nelle Z.P.S. è comunque vietato:

- effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante il mercoledì e la domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga qualora disciplinata;
- utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi. Tale controllo è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- abbattere il Combattente (*Philomachus pugnax*) e la Moretta (*Aythya fuligula*)
- svolgere attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Ai sensi dell'art. 1, co. 5/bis, L.n. 157/1992 i divieti di cui sopra si applicano sino ad una distanza di 100 metri dal perimetro delle Z.P.S.

ART. 4 - Nelle more di completamento della complessa procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) ex artt. 11 e ss., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riguardante le **azioni, misure, criteri ex art. 10, commi 8 e ss., L.n. 157/92 previsti nella proposta di Piano Faunistico Venatorio 2011/16 e nella sua modifica**, per motivi precauzionali connessi al loro possibile impatto negativo sulla fauna aviatica e su componenti dell'ambiente naturale, è sospesa ogni attività prevista nel Piano Faunistico Venatorio 2006/11 di immissione, reimmissione, ripopolamento di fauna selvatica, di nuove istituzioni di Oasi di protezione, di Zone di Ripopolamento e Cattura, di Aziende Faunistico Venatorie e Agro Venatorie, di Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, di campi cinologici. Per le stesse ragioni, sino al completamento della procedura VAS è sospeso il rilascio delle concessioni di appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore di 1000 metri da zone di protezione e siti delle Rete Natura 2000. Infine, sino al completamento della procedura di VAS è, altresì, sospeso ogni programma e intervento di miglioramento ambientale a fini faunistici;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul suo sito web.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 10 agosto 2012

F.to L'ASSESSORE
(prof. Francesco Aiello)